

# **COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO**

**Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA**

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

## **REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO**

## INDICE

- ART. 1 - Gemellaggi
- ART. 2 - Caratteristiche della città gemella
- ART. 3 - Procedura di approvazione, conferma, revoca
- ART. 4 - Stipula
- ART. 5 - Attività
- ART. 6 - Dotazioni
- ART. 7 - Comitato di Gemellaggio
- ART. 8 - Riunioni Comitato
- ART. 9- Validità Riunioni
- ART. 10 - Convocazioni del Comitato
- ART. 11 - Segretario del Comitato
- ART. 12 - Verbale riunioni
- ART. 13 - Riconoscimenti
- ART. 14 - Rinvio e Entrata in vigore

## REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO

### ART. 1 Gemellaggi

1. Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane e di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, turistici, culturali, commerciali, artigianali con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e la salvaguardia dei diritti umani.

### ART. 2 Caratteristiche della città gemella

1. Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città o comuni d'Europa che hanno caratteristiche simili al Comune di Antrona Schieranco, con particolare riferimento alla vocazione turistica, storico - culturale, artigiano - commerciale, di apertura internazionale.

### ART. 3 Procedura di approvazione, conferma, revoca

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente, nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio, i fondamenti della stipula dell'atto.

Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto

2. I Gemellaggi, non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per il Comune di Antrona Schieranco.

3. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

### ART. 4 Stipula

1. Gli effetti del Gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

### ART. 5 Attività

1. Il Comune di Antrona Schieranco sviluppa i Gemellaggi, promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Antrona Schieranco sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale e del Comitato di Gemellaggio.

2. I residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi, ed altri servizi che si ritengono possibili da determinare con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

#### ART. 6 Dotazioni

1. Il bilancio del Comune di Antrona Schieranco può prevedere uno specifico Capitolo per la previsione di spese connesse ad attività di sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività turistico - culturali, sportive e iniziative espositive.
2. Il Comune potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

#### ART. 7 Comitato di Gemellaggio

1. Il Sindaco può nominare con proprio atto, senza alcuna indennità prevista in termini di gestione o rimborso spese, per ogni singolo rapporto di gemellaggio un Comitato composto da un numero massimo di 10 persone rappresentative del territorio, fra quelle che abbiano presentato idoneo curriculum formativo e professionale nel settore della cultura, architettura, storia dell'arte, turismo, spettacolo e branche affini.

Il Sindaco può nominare all'interno del Comitato una persona di fiducia componente lo staff del Sindaco.

2. Il Sindaco è membro di diritto ed assume le funzioni di Presidente, funzioni che può delegare ad altro membro del Comitato.

3. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative, favorisce la sensibilizzazione dei cittadini alle motivazioni che hanno condotto al gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle relative iniziative, con particolare riguardo alle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo.

4. Gli atti di gemellaggio, verranno trascritti in apposito registro e la loro firma dovrà avvenire nelle rispettive residenze municipali. Il sindaco consegnerà un simbolo (pergamena, targa, scultura ecc.) che testimonia l'evento.

5. Il Comitato decade al decadere dell'Amministrazione comunale.

6. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 riunioni consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.
- e) per fatti gravi che danneggiano l'immagine del Comune di Casamarcano

#### ART. 8 Riunioni Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 30 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

2. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

3. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda la maggioranza dei componenti.

#### ART. 9 Validità Riunioni

1. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

#### ART. 10 Convocazioni del Comitato

1. Le convocazioni del Comitato, curate dall'Ufficio di Staff del Sindaco, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere indette senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

2. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

#### ART. 11 Segretario del Comitato

1. Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di dipendenti dell'Ente locale. Il segretario del Comitato è nominato, con atto dal Sindaco, tra i dipendenti comunali.

#### ART. 12 Verbale riunioni

1. Il Comitato si riunisce nei locali della sede Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 13 Riconoscimenti

1. Il Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni anno, in data unica, un riconoscimento onorifico ad una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e ampiamente riconosciuto a creare e rafforzare i rapporti con città gemelle.

#### ART. 14 Rinvio e entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.